

TL Scavi S.R.L.
Cantiere demolizione ex centrale ENEL G.Volpi
Comune di Venezia



CAMPAGNA DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI CON IMPIANTO MOBILE
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Relazione tecnica

Redatto da:
Ing. Enrico Fabris
Via Guglielmo Pepe n. 2
30172 Mestre (VE)



Luglio 2019

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO.....	6
4	BREVE SINTESI DEI LAVORI DA ESEGUIRE.....	9
4.1	Presidi ambientali per ridurre gli impatti	10
5	POSSIBILI INTERAZIONI CON I SITI DELLA RETE NATURA 2000	12
5.1	Breve descrizione dei siti	14
5.1.1	SIC "Laguna medio-inferiore di Venezia"	14
5.1.2	SIC "Laguna superiore di Venezia"	16
5.1.3	ZPS "Laguna di Venezia"	17
6	CONCLUSIONI	19

ALLEGATI

Allegato 1 – Autorizzazione impianto mobile di recupero inerti

1 PREMESSA

Nell'ambito della riqualificazione dell'area dell'ex centrale ENEL G. Volpi a Porto Marghera è prevista la demolizione di parte degli edifici e degli impianti che costituivano la vecchia centrale elettrica e il recupero dei rifiuti inerti prodotti mediante impianto mobile di frantumazione e vagliatura.

I lavori saranno effettuati dalla ditta TL Scavi S.r.l. con sede a Illasi (VR), mediante l'utilizzo di un impianto di frantumazione: modello F 800 - C "Vulcano" - matricola n. 034-04; casa produttrice Gasparin Impianti S.r.l. il quale risulta regolarmente autorizzato con Determinazione n. 4857/17 del 22 dicembre 2017 rilasciata dalla Provincia di Verona e riportata in Allegato 1.

Secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.lgs. n. 152/06, per ogni singola campagna di recupero rifiuti inerti con impianto mobile la ditta esecutrice, 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere all'Ente competente l'apposita comunicazione.

La campagna di recupero inerti in oggetto prevede il trattamento di una quantità di materiale superiore alle 10 t/giorno, pertanto rientra tra i progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. n. 152/06 (punto 7, lettera z.b), per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06, la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening di VIA).

Nell'ambito di tale procedura, la Città metropolitana di Venezia, in qualità di Autorità competente, richiede tra i vari documenti di trasmettere altresì la "Relazione di incidenza ambientale o di screening d'incidenza o asseverazione di non incidenza secondo quanto stabilito ai sensi del DPR 357/97 e della DGRV 1400/17".

Il presente documento costituisce quindi la relazione tecnica allegata all'asseverazione di non incidenza secondo quanto stabilito ai sensi del DPR 357/97 e della DGRV 1400/17.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la redazione della presente relazione si farà riferimento alla seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- Direttiva 92/43/CEE s.m.i. del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, detta Direttiva "Habitat";
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, detta Direttiva "Uccelli";
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- D.M. 3 aprile 2000 - Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- Legge 3 ottobre 2002, n. 221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. *G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 2002.*
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC).

- L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 – Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.
- D.G.R.V. 1400 del 29 agosto 2017, – Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi.

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO

La campagna di recupero inerti in oggetto sarà attuata in una porzione dell'area dell'ex centrale Enel Giuseppe Volpi in via dell'Elettricità fronte canale industriale Ovest a Marghera (VE), come individuata nelle Figure 1 e 2 sotto riportate.



Figura 1: Foto aerea di inquadramento territoriale del sito (fonte: google maps)



Figura 2: Individuazione del perimetro dell'area di intervento

Il sito è individuato geograficamente dalla CTR n. 127112 - “Marghera” e dal Catasto Terreni del Comune di Venezia, sezione Venezia al foglio 4 mappali 774, 779, 780, 768, 781.

L'area in oggetto si colloca all'interno della zona industriale di Porto Marghera, lungo la banchina del Canale Industriale Ovest e copre una superficie pari a 7,2 ettari. Il sito confina a Nord in parte con una porzione della ex centrale attualmente non utilizzata e con il terminal intermodale TIA, a Sud con la sede di Transped in cui si svolgono attività logistiche, ad Ovest con via dell'Elettricità e a Est con la banchina del canale industriale Ovest.

Dal punto di vista urbanistico, la variante al PRG per la terraferma del Comune di Venezia, approvata con DGRV 3904 del 03.12.2004, attribuisce all'area in oggetto la destinazione d'uso D.1.1.a Zona industriale portuale di completamento, come evidenziato nella seguente figura.



Figura 3: Destinazione d'uso secondo l'ultima Variante al PRG per la terraferma del Comune di Venezia

L'area ospita ancora buona parte delle strutture e degli impianti della ex centrale elettrica che saranno oggetto di demolizione. Questi sono concentrati soprattutto nella porzione orientale, mentre nella parte centrale del sito si trovano dei piazzali costituiti in buona parte da platee di edifici già demoliti. Infine si individua la presenza di due aree depresse non pavimentate che ospitavano i parchi carbone. La prima, di circa 15.000 m², occupa tutta la porzione occidentale del sito, mentre la seconda, di circa 4.300 m², si colloca oltre gli edifici di fronte alla banchina del canale industriale Ovest.

4 BREVE SINTESI DEI LAVORI DA ESEGUIRE

L'intervento oggetto della presente valutazione consiste nell'attività di recupero (operazione R5) di rifiuti provenienti dalla frantumazione di materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e delle strutture della ex centrale ENEL.

L'attività di recupero svolta dall'azienda sarà preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 208, punto 15 del D.lgs. n. 152/06. La ditta risulta autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 all'utilizzo in via definitiva degli impianti mobili con Determinazione della Provincia di Verona n. 4857/17 del 22 dicembre 2017.

L'intervento di recupero si svolgerà secondo le fasi di seguito schematizzate:

- approntamento del cantiere;
- attività di strip out edifici esistenti (rimozione impianti, finestre, guaine, ecc.);
- demolizione selettiva del fabbricato, riduzione della pezzatura del materiale con pinza escavatrice;
- deposito delle macerie nell'area di stoccaggio individuata;
- installazione impianto di recupero;
- attività di frantumazione;
- smaltimento dei rifiuti prodotti non recuperabili in sito;
- rimozione degli impianti.

A seguito della demolizione e della riduzione primaria della pezzatura verrà effettuata la separazione del materiale non idoneo ad essere recuperato (legno, plastica, vetro, ecc.), il quale verrà depositato in appositi cassoni e conferito presso impianto di recupero/smaltimento autorizzato. L'attività di frantumazione prevede che il materiale così selezionato venga caricato direttamente nella tramoggia dell'impianto mediante pala/escavatore. L'impianto mobile è dotato di separatore magnetico che permette di separare le eventuali parti metalliche presenti dopo la frantumazione. Il materiale recuperato (aggregato riciclato) sarà depositato in area pavimentata e coperto con teli in

LDPE opportunamente zavorrati. Prima dell'effettivo utilizzo del materiale, ai fini di verificarne la conformità all'uso, per la realizzazione di sottofondi stradali, saranno eseguite indagini granulometriche e analisi di pericolosità fisiche e chimiche, come previsto dall'Allegato C2 alla Circolare MATTM n. 5205/2005. Le prove saranno eseguite da aziende specializzate nel settore e certificate.

Per quanto riguarda i quantitativi, è stato stimato un volume di demolizione di circa 12.000 m³, corrispondenti a circa 18.000 ton. La ditta prevede di trattare circa 400 m³/giorno di materiale; la durata complessiva di esercizio dell'impianto è stimata in massimo 6-7 settimane.

Il materiale ottenuto costituisce il cosiddetto aggregato riciclato che verrà utilizzato per l'innalzamento del piano campagna delle aree depresse presenti nel sito in modo da regolarizzare la superficie per la futura realizzazione di piazzali e capannoni.

4.1 Presidi ambientali per ridurre gli impatti

Come meglio dettagliato nel documento "Relazione di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale", l'attività di frantumazione verrà condotta adottando tutte le accortezze necessarie al fine di ridurre al minimo i possibili impatti sulle matrici ambientali interessate, rispettando rigorosamente le norme di cui al D.lgs. n. 152/06 in relazione alla gestione dei rifiuti.

L'area di cantiere risulta già recintata in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'esterno. Tutte le attività di lavorazione degli inerti e deposito dei materiali saranno realizzate esclusivamente all'interno di aree pavimentate appositamente individuate per mezzo dell'impianto di frantumazione autorizzato. Inoltre i cumuli di materiali verranno debitamente coperti con telo in LDPE impermeabile opportunamente zavorrato. Tutti i rifiuti saranno depositati separatamente sulla base del codice CER in appositi cassoni e conferiti presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati.

Durante le operazioni di frantumazione verrà utilizzato un sistema di nebulizzazione che, evitando la produzione di polveri diffuse, non porterà nemmeno alla produzione di dilavamenti causati da ingenti quantità di acqua. In ogni caso verrà mantenuta in cantiere una macchina spazzatrice per l'eventuale pulizia dei piazzali dalle polveri depositate e le lavorazioni saranno sospese in caso di pioggia. Verrà infine adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità.

L'attività di frantumazione verrà condotta tenendo altresì conto delle prescrizioni aggiuntive che verranno rilasciate dalla Città metropolitana di Venezia nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione.

5 POSSIBILI INTERAZIONI CON I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Le Direttive comunitarie Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e Uccelli (Direttiva 2009/147/CE) sono finalizzate alla creazione della rete di aree protette europee denominata "Natura 2000" e a contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante attività di tutela delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

L'articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 e s.m.i. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di Rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali viene di seguito effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la Rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000.

Si evidenzia anzitutto che l'area d'intervento è completamente esterna ai siti della rete Natura 2000; i più vicini alla stessa risultano essere, come si evince anche figura sotto riportata:

- ZPS IT 3250046 "Laguna di Venezia";
- SIC IT 3250031 "Laguna Superiore di Venezia";
- SIC IT 3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia".




Figura 4: Individuazione delle aree della rete Natura 2000 (fonte: Atlante della Laguna) e dell'ubicazione dell'area di intervento (triangolo rosso)

Codice	Nome del Sito	Distanza dell'are (km)	Provincia
IT3250030	SIC Laguna medio-inferiore di Venezia	4,5	VE
IT3250031	SIC Laguna Superiore di Venezia	4,1	VE
IT3250046	ZPS Laguna di Venezia	3,6	VE

Figura 5: Siti della rete Natura 2000 e distanza dal sito di intervento

Si evidenzia anzitutto che l'area d'intervento non interferisce direttamente con nessun SIC o ZPS e data la distanza esistente, non si ritiene che l'intervento di recupero inerti possa avere impatti significativi su di essi. A titolo informativo si riportano di seguito le caratteristiche dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale più prossimi all'ambito d'intervento così come descritti da Formulario Standard.

5.1 Breve descrizione dei siti

5.1.1 SIC "Laguna medio-inferiore di Venezia"

Il sito SIC IT3250030 ha un'estensione complessiva di 26.385 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali e paludi, con ampie aree utilizzate per attività di vallicoltura nella porzione occidentale (valli da pesca) e di molluschicoltura in quella orientale (mitilicoltura lungo i canali lagunari a maggior profondità e venericoltura nelle aree a minor battente idrico).

Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofita sommersa e da barene che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore Nord Adriatico.

I principali tipi di habitat menzionati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono (con asterisco vengono indicati gli habitat prioritari):

- 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi);
- 1150* Lagune costiere;
- 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
- 1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia);
- 1410 Pascoli inondatai mediterranei (Juncetalia maritimi);
- 1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae);
- 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose.

Relativamente alla qualità e importanza del sito si segnala la presenza di tipi e sintipi endemici e di specie vegetali rare e/o minacciate sia a livello regionale che nazionale. Si segnala inoltre l'elevata rilevanza dell'area per lo svernamento, la migrazione e la nidificazione dell'avifauna.

Relativamente alle specie appartenenti all'avifauna e inserite nell'Allegato I della direttiva 79/409/CEE si segnala la presenza di: *Himantopus himantopus* (cavaliere d'Italia - nidificante e migratrice regolare), *Sterna albifrons* (fraticello - nidificante e migratrice regolare), *Sterna hirundo* (sterna comune - nidificante, migratrice regolare e svernante irregolare), *Ardea purpurea* (airone rosso - nidificante, migratrice regolare e svernante irregolare), *Egretta garzetta* (garzetta - sedentaria nidificante, migratrice regolare e svernante), *Nycticorax nycticorax* (nitticora - sedentaria nidificante, migratrice regolare e svernante), *Circus aeruginosus* (falco di palude - sedentaria nidificante, migratrice regolare e svernante), *Recurvirostra avosetta* (avocetta - nidificante, migratrice regolare e svernante) e *Sterna sandvicensis* (beccapesci - nidificante, migratrice regolare e svernante).

Il sito risulta avere un valore eccellente per la conservazione delle seguenti specie: *Himantopus himantopus*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Ardea purpurea*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Circus aeruginosus*, *Recurvirostra avosetta* e *Sterna sandvicensis*.

Tra le specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono segnalate nel formulario, tra i rettili, *Emys orbicularis* (testuggine palustre; il sito risulta avere un valore eccellente per la sua conservazione), tra gli anfibi *Rana latastei* (rana di Lataste) e *Triturus carnifex* (tritone crestato).

I pesci citati nel formulario Natura 2000 come presenti nel sito ed elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono: *Podogobius panizzae* (ghiozzetto lagunare), *Pomatoschistus canestrinii* (ghiozzetto cenerino) e *Alosa fallax* (cheppia).

Per quanto riguarda le essenze botaniche, delle specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, è presente in questo sito *Salicornia veneta*.

5.1.2 SIC “Laguna superiore di Venezia”

Il sito SIC IT3250031 ha un'estensione complessiva di 20.187 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali, paludi e foci fluviali, con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l'allevamento del pesce.

I principali tipi di habitat menzionati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono (con asterisco vengono indicati gli habitat prioritari):

- 1150* Lagune costiere;
- 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi);
- 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
- 1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia);
- 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose;
- 1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae);
- 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi).

Il sito è un'importante area per lo svernamento e la migrazione di alcuni uccelli acquatici, in particolare di quelli limicoli. È un'area preferenziale quale sito di nidificazione per alcuni cardiformi tra cui *Himantopus himantopus* (cavaliere d'Italia – nidificante e migratrice regolare) e *Tringa totanus* (pettegola – sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante). Altra specie ornitica di elevato interesse è *Circus aeruginosus* (falco di palude – migratrice, sedentaria, svernante).

Tra le specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si trovano, tra i rettili, *Emys orbicularis* (testuggine palustre), tra gli anfibi *Rana latastei* (rana di Lataste).

I pesci citati nel formulario Natura 2000 come presenti nel sito ed elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono: *Pomatoschistus canestrinii* (ghiozzetto cenerino), *Podogobius panizzae* (ghiozzetto lagunare), *Aphanius fasciatus* (nono).

Anche per questo sito la vulnerabilità è dovuta principalmente all'eccessiva presenza di natanti, responsabili di evidenti fenomeni di erosione delle barene, alla notevole perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino ed all'inquinamento delle acque dovuto sostanzialmente alla presenza del vicino Petrolchimico di Marghera, all'attività agricola e all'acquicoltura in genere.

5.1.3 ZPS "Laguna di Venezia"

Il sito ZPS IT 3250046 presenta un'estensione di 55.209 ettari e comprende tutta la Laguna di Venezia, complesso sistema di specchi d'acqua, foci fluviali, barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del pesce e di molluschi.

Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofita sommersa e barene che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. In parte sono presenti anche aree bonificate negli anni sessanta per uso industriale (casse di colmata); tali zone sono state da allora ricolonizzate da vegetazione spontanea con formazioni umide sia alofile che salmastre e formazioni boschive costituite in prevalenza da pioppi e salici.

Qualità e importanza del sito sono legate alla presenza di tipi e sintipi endemici, di specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale. Il sito è una zona di eccezionale importanza per svernamento e migrazione dell'avifauna legata alle zone umide, in particolare aldeidi, anatidi e limicoli, ed è un'importante area di nidificazione per numerose specie di uccelli, tra i quali sternidi e caradriformi.

Ben 66 sono le specie ornitiche presenti nel sito e citate all'interno dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. In particolare il sito risulta avere un valore eccellente per la conservazione di strolaga mezzana dell'Artico (*Gavia arctica*), strolaga minore (*Gavia*

stellata), svasso cornuto (*Podiceps auritus*) e cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*).

Tra le specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono segnalate nel formulario tra i mammiferi il ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), tra i rettili *Emys orbicularis* (testuggine palustre) e tra gli anfibi *Rana latastei* (rana di Lataste) e *Triturus carnifex* (tritone crestato). Le specie di pesci elencati nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono *Alosa fallax* (alosa), *Aphanius fasciatus* (nono), *Padogobius panizzae* (ghiozzetto lagunare), *Pomatoschistus canestrinii* (ghiozzetto cenerino), *Acipenser naccarii* (storione cobice), *Rutilus pigus* (pigo), *Chondrostoma soetta* (savetta).

Altre specie di fauna importanti segnalate nel formulario sono tra gli invertebrati *Cylindera trisignata* (cicindelino) e tra i mammiferi *Mustela putorius* (puzzola), *Neomys anomalus* (toporagno acquatico di Miller), *Pipistrellus nathusii* (Pipistrello di Nathusius).

Per quanto riguarda la vegetazione, delle specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE è presente in questo sito *Salicornia veneta*.

Altre specie di flora importanti presenti nel sito sono quelle appartenenti alla vegetazione alofila tipica delle barene (*Artemisia coerulescens*, *Limonium bellidifolium*, *Spartina maritima*).

Sulla base di quanto espresso, considerati la tipologia dell'intervento, ovvero il carattere temporaneo della campagna di recupero, distanza dal potenziale target e assenza di vettori che possano mettere in relazione i siti SIC e ZPS con gli impianti mobili, è possibile escludere l'esistenza di una qualsiasi interazione o interferenza tra la campagna di recupero e i succitati siti della Rete Natura 2000.

6 CONCLUSIONI

Sulla base di quanto descritto in merito alle modalità di esecuzione della campagna mobile di frantumazione delle macerie prodotte dalla demolizione degli edifici e delle strutture della e centrale ENEL G. volpi a Porto Marghera (VE), si rileva quanto segue:

- il sito di intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
- il sito si trova ad una distanza minima di 3,6 km dal più vicino sito della Rete Natura 2000 e vi è assenza di vettori che possano mettere in relazione il sito SIC-ZPS con l'impianto mobile;
- la tipologia dell'impianto e le azioni che verranno intraprese per una corretta gestione dello stesso, permetteranno la riduzione al minimo dei possibili impatti ambientali (polveri, rumore, etc.);
- il sito in cui verrà condotta la campagna mobile è inserito all'interno di un contesto industriale.

Sulla base di quanto riassunto, si può concludere che la campagna di recupero non comporterà ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nelle aree della rete Natura 2000. Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, si ritiene che l'intervento rientri tra le categorie di cui all'Allegato A, paragrafo 2.2 (Piani, Progetti e Interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza) della D.G.R.V. n. 1400/17 recante "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi".

TL Scavi S.R.L.
Cantiere demolizione ex centrale ENEL G.Volpi
Comune di Venezia



CAMPAGNA DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI CON IMPIANTO MOBILE

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Relazione tecnica

Allegato 1 - Autorizzazione impianto mobile di recupero inerti

Redatto da:

Ing. Enrico Fabris

Via Guglielmo Pepe n. 2

30172 Mestre (VE)

Luglio 2019



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio gestione rifiuti - Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto: Rinnovo autorizzazione in via definitiva di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata alla società TL Scavi S.r.l., con sede legale in località Prognai, n. 3/2 nel Comune di Illasi (VR). Modifica parco mezzi autorizzati.

Determinazione n. 4857/17 del 22 dicembre 2017

Decisione Il dirigente¹ del settore Ambiente della Provincia di Verona rinnova l'autorizzazione in via definitiva alla società TL Scavi S.r.l. per l'utilizzo del gruppo impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi con validità fino al 31 dicembre 2022; modifica il parco mezzi della ditta con il seguente:

1. impianto di frantumazione: modello F 800 - C "Vulcano" – matricola n. 034-04; casa produttrice Gasparin Impianti S.r.l. di Musano di Trevignano (TV); potenzialità nominale max 185 t/h.; anno 2004;
2. impianto di vagliatura: modello Maschinenbau Farwick "Primus" – matricola n. 40165; casa produttrice Maschinenbau Farwick GmbH di Oelde (Germania); potenzialità nominale max 120 t/h; anno 2002;
3. impianto di vagliatura: modello Fintec 640 – matricola n. 2007640324; casa produttrice Fintec Crushing & Screening Ltd. - Gran Bretagna; potenzialità nominale max 300 t/h.; anno 2007;

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del Decreto Legislativo 152/06, della Legge Regionale del Veneto n. 3/2000², e della D.G.R.V. 499/08 del 04 marzo 2008, ha validità fino al 31 dicembre 2022.

Fatto In data 15 ottobre 2012³ la ditta TL Scavi S.r.l. ha trasmesso alla Provincia di Verona settore Ambiente istanza di autorizzazione in via definitiva, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 499 del 04 marzo 2008, per l'utilizzo di un gruppo di impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi costituito da n. 1 frantoio e n. 1 vaglio selezionatore.

Con nota del 04 dicembre 2012⁴ ho comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ed ho chiesto alla ditta di integrare la propria istanza trasmettendo le schede tecniche descrittive dei macchinari.

¹ l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

² La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche e integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti. L'art. 177 del D.Lgs n. 152/06 stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni dello stesso Decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore.

³ Istanza acquisita in data 15/10/2012 con prot. n. 109450 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona;

⁴ Iscritta al n. 130620 del 04/12/2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona;

Con nota dell'11 dicembre 2012⁵ la ditta TL Scavi S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

Con determinazione del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona n. 117/13 del 11 gennaio 2013 è stata autorizzata in via definitiva la ditta TL Scavi S.r.l. con sede legale in località Prognai n. 3/2 nel comune di Illasi per gli impianti mobili di frantumazione, con scadenza in data 31/12/2017.

Con nota del 30 giugno 2017⁶ è pervenuta da parte della ditta TL Scavi S.r.l. la richiesta di rinnovo della citata determinazione n. 117/13 del 11 gennaio 2013 in scadenza il 31/12/2017.

Con nota del 19 luglio 2017⁷ è pervenuta da parte della ditta TL Scavi S.r.l. la richiesta di autorizzazione in via definitiva di un nuovo impianto mobile di trattamento rifiuti inerti, in questo caso di un gruppo di selezione granulometrica (vaglio), che va ad ampliare il parco mezzi esistente autorizzato con determinazione n. 117/13.

Con nota del 04 dicembre 2017⁸ è pervenuta da parte della ditta TL Scavi S.r.l. ulteriore richiesta di riunire entrambi i procedimenti, rinnovo e autorizzazione di un nuovo mezzo, in un unico atto autorizzativo.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, si fonda sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore⁹ e sul parere n. 23, contenuto nel verbale n. 9 della seduta del 28 luglio 2008, con il quale la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha espresso parere favorevole a demandare l'istruttoria direttamente all'unità Operativa Rifiuti Speciali, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel citato parere in relazione alle linee guida per il rilascio d'ufficio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006 degli impianti mobili di smaltimento o di recupero, limitatamente ai vagli, filtropresse e frantoi.

Dalla documentazione agli atti, non sono ravvisabili impedimenti al rilascio dell'autorizzazione definitiva.

In sede di istruttoria sono stati valutati i rifiuti ed i codici C.E.R. che possono essere trattati dagli impianti mobili nello svolgimento delle singole campagne di attività.

Obblighi da rispettare

La ditta TL Scavi S.r.l. è tenuta ad assicurare che l'utilizzo degli impianti mobili di recupero di rifiuti avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. le tipologie di rifiuti trattabili con l'impianto mobile autorizzato sono esclusivamente quelle di seguito schematizzate, individuate nell'istanza pervenuta in data 07 novembre 2016¹⁰:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni di recupero
01.04.08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5

⁵ Acquisita al n. 136539 del 18/12/2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona;

⁶ Acquisita al n. 58223 del 05/07/2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona;

⁷ Acquisita al n. 64119 del 25/07/2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona;

⁸ Acquisita al n. 64119 del 25/07/2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona;

⁹ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006); deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti" e s.m.i. (d.C.I. 27/07/1984); legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. 3/2000); deliberazione della giunta Regionale Veneto n. 499 del 4 marzo 2008 "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15. L.R.14.08.2007, n. 20, art. 18. Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti. Approvazione linee guida sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività" (d.G.R.V. n. 499/2008).

¹⁰ Istanza acquisita in data 11/11/2016 con prot. n. 90730 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona;

02.04.01	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	R5
02.04.02	Carbonato di calcio fuori specifica	R5
10.02.02	Scorie non trattate	
10.09.03	Scorie di fusione	R5
10.13.11	Rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	R5
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R5
17.01.01	Cemento	R5
17.01.02	Mattoni	R5
17.01.03	Mattonelle e ceramica	R5
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R5
17.02.02	Vetro	R5
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5
19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5
19.13.02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R5

2. La presente autorizzazione scade il 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Provincia di Verona, entro centottanta (180) giorni dalla scadenza fissata, di apposita domanda ai sensi della d.G.R.V. n. 499/2008, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti, nonché degli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
3. è esclusa¹¹ la possibilità di effettuare campagne mobili di trattamento con gli impianti mobili di cui al punto 1 sia presso impianti di recupero di rifiuti che effettuano tali operazioni, compresa la sola R13, ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998¹² che presso impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997¹³
4. su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15 – Autorizzazione Provincia di Verona” accompagnata dagli estremi del presente provvedimento, costituiti dal numero e dalla data di emissione;

¹¹ Ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006.

¹² Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i. (d.m. 05/02/1998).

¹³ Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “Attuazione delle direttive 91/56CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e s.m.i.(d.lgs.n. 22/1997).

5. l'effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nell'ambito della Regione del Veneto, deve essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 3/2000;
6. per l'effettuazione delle singole campagne di attività di smaltimento o di recupero nella Regione del Veneto, la ditta deve presentare¹⁴ alla Provincia competente per territorio, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'articolo 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006, allegando copia della presente autorizzazione; la stessa comunicazione deve essere presentata anche al Comune ed al Dipartimento A.R.P.A.V. competenti per territorio. La ditta deve inoltre attenersi a quanto puntualmente stabilito nella d.G.R.V. n. 499/2008, in particolare per quanto concerne la stipula di una polizza assicurativa RC Inquinamento con un corretto massimale assicurato;
7. per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti devono essere conformi al d.lgs. n. 262/2002¹⁵;
8. per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente al rispetto del regolamento comunale e del rispetto dei valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal d.P.C.M. 14/11/1997¹⁶, fatta salva l'eventuale deroga concessa dal Comune;
9. per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione del Veneto deve essere allegata alla comunicazione di cui all'articolo 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006 la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
10. nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;
11. nel caso in cui dalle attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, deve essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;
12. relativamente al funzionamento dell'impianto e di tutte le componenti elettromeccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 "direttiva macchine" (come modificata da CE 06/42), CE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica (come modificata CE 04/08), CE 73/23 sulla bassa tensione (come modificata da CE 06/95);
13. relativamente al funzionamento dell'impianto devono essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della l.r. n. 3/2000.

¹⁵ Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto" (d.lgs. n. 262/2002).

¹⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (d.P.C.M. 14/11/1997).

14. si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del d.m. 05/02/98 e alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, allegato C;
15. devono essere rispettate tutte le norme di cui al d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, ecc.);
16. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta; durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.

Avvertenze La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza fissata al 31 dicembre 2022.

Il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente ai fini ambientali per il corretto smaltimento/recupero dei rifiuti e può essere sospeso, modificato, revocato o dichiarato decaduto ai sensi della normativa vigente.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate in relazione all'emanazione di decreti attuativi del d.lgs. n. 152/06, agli indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà¹⁷:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il presente atto è adottato nel rispetto delle attribuzioni di competenza stabilite dal d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione e/o autorizzazione di competenza di altri enti.

Restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene notificato al legale rappresentante della ditta TL Scavi S.r.l. e copia viene trasmessa alla Direzione Tutela Ambiente della Regione del Veneto, alle Province del Veneto, al dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Corpo di Polizia Provinciale e al responsabile dell'ufficio Atti Deliberativi di questa Provincia.

Ricorso Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹⁸ o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica¹⁹.

Il dirigente
dott. Paolo Malesani

¹⁷ Ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

¹⁸ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

¹⁹ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.